



fondo  
sociale europeo

## ***Allegato 4***

### ***ULTERIORI INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITÀ INERENTI LE POLITICHE DEL LAVORO***

***(APPROVATO IL 6 AGOSTO 2020)***

#### **Premessa**

In ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, recenti provvedimenti nazionali e regionali (tra gli altri, il D.P.C.M. dell'11/06/2020 e i D.P.G.R. n. 63 del 22/05/2020, n. 66 del 05/06/2020 e n. 72 del 29/06/2020) hanno gradualmente consentito, in materia di politiche del lavoro, la ripresa dell'erogazione delle attività in presenza, nell'osservanza dei protocolli di sicurezza approvati.

Alla luce delle misure adottate ed in ottemperanza ai predetti DPCM e DPGR, si dispone in merito quanto segue, ad integrazione ed aggiornamento di quanto previsto nelle D.D. n. 127 e 257 del 2020.

#### **1. Cantieri di lavoro.**

Come previsto dai provvedimenti nazionali e regionali richiamati in premessa, è consentito lo svolgimento in presenza dei cantieri di lavoro, nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

#### **2. Tirocini extracurricolari**

I tirocini extracurricolari sospesi o riattivati in smart working ai sensi delle D.D. n. 127 e 257 del 2020 possono riprendere in presenza ove vi sia un'organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e previa adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL e di cui alla normativa

sanitaria nazionale. E' necessario per la ripresa dei tirocini in presenza acquisire formalmente il consenso di tutti i soggetti coinvolti: promotore, ospitante e tirocinante.

Nel caso in cui non sia possibile garantire l'osservanza delle disposizioni relative alle sopracitate misure organizzative di prevenzione e di protezione, è possibile proseguire la sospensione dei tirocini fino al 31/12/2020, fatto salvo l'espressa volontà da parte del tirocinante o richiedente motivata dall'azienda di interrompere il tirocinio.

E' inoltre possibile la ripresa in presenza dei tirocini sospesi presso aziende che hanno fatto ricorso alla CIG in deroga o ad altre forme di integrazione salariale, se vi sono le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e supporto aziendale: le modalità di svolgimento dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor aziendale. E' possibile, quindi, rimodulare le ore di tirocinio in coerenza con quelle del tutor, salvo il rispetto dell'impegno orario minimo di 20 ore settimanali. Nel caso in cui non vi siano le condizioni organizzative che consentano la ripresa in presenza del tirocinio è possibile proseguire con la sospensione fino al 31/12/2020.

E' ammessa, altresì, la facoltà fino al 31/12/2020 di attivare nuovi tirocini o proseguire i tirocini riattivati in modalità agile, secondo le prescrizioni già previste dalle D.D. n. 127 e 257 del 2020.

Nel caso di tirocini autorizzati nell'ambito dei Buoni Servizio Lavoro, è consentito il differimento dell'avvio o il proseguimento della sospensione ove ricorrano le condizioni sopracitate, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dai rispettivi Bandi per la conclusione delle attività e le relative rendicontazioni. Per i tirocini attivati a valere sui Buoni servizio Svantaggio e Disoccupati, qualora siano stati interrotti durante l'emergenza sanitaria, è possibile candidare il tirocinante per una nuova opportunità di tirocinio.

Sono altresì sospese, fino al 31/12/2020, le attività del Nucleo di valutazione per l'autorizzazione all'avvio di tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero fuori dall'Unione Europea, di cui alla D.G.R. n. 30-1094 del 23/02/2015: pertanto non è possibile presentare nuove domande fino al termine sopraindicato, e le domande già presentate e in attesa di valutazione si intendono decadute.

### **3. Servizi al lavoro a distanza**

Al fine di rendere possibile, nell'attuale emergenza sanitaria pur se attenuata, la prosecuzione delle attività dei servizi al lavoro anche con modalità a distanza, si dispone quanto segue.

Le attività di orientamento<sup>1</sup>, di accompagnamento alla ricerca di lavoro e di tutoraggio possono essere svolte attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili

<sup>1</sup>. I servizi di individuazione e validazione delle competenze sono riconducibili alle attività di orientamento specialistico e possono essere erogati nel rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico di cui alla D.D. n. 849 del 18/09/2017.

(es., Whatsapp, Facetime, Skype, ecc.) garantendo la tracciatura dell'avvenuta erogazione e della fruizione del servizio compatibile con lo strumento utilizzato.

In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività a distanza, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro cartaceo e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

Ogni case-manager avrà a disposizione un registro cartaceo dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utenza.

Al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente, al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto con le modalità informatiche che si rendono più opportune.

È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili, compresi gli screenshot del collegamento con l'utente.

Di seguito si forniscono, altresì, le indicazioni minime che dovranno essere osservate, ai fini del riconoscimento economico delle attività svolte

I servizi erogati a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi piattaforma informatica, devono garantire i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate e fruite dai singoli partecipanti, anche ai fini dell'attribuzione del valore economico;
- l'output del servizio erogato, quali, a titolo esemplificativo, il curriculum vitae redatto durante le ore erogate a distanza, la verifica dei requisiti neet nel caso di Garanzia Giovani, ecc.;
- l'erogazione in forma individuale e in piccolo gruppo.

Si precisa che a partire dall'erogazione dei servizi al lavoro a distanza è concessa, dove non ancora prevista e anche in deroga a quanto previsto nei singoli bandi, una percentuale pari al 30% in back office rispetto alle ore complessive effettivamente erogate.

Si precisa inoltre che per l'erogazione della scheda 1C di garanzia Giovani le ore di back office sono riconosciute all'Operatore per lo svolgimento di tutti i servizi previsti a condizione che vengano erogate almeno due ore in front office al giovane.

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro cartaceo per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI.

Nel registro è necessario riportare, oltre ai dati anagrafici delle persone che ne usufruiscono e la durata in termini di ore, anche la modalità di erogazione dello stesso secondo le sigle riportate sul nuovo modello di registro.

I servizi c.d. “a risultato” (PAI Tirocinio e PAI Lavoro), che già non prevedono l’erogazione in presenza, continuano ad essere registrati su supporto informatico come in precedenza.